

GLOSSARIO MOVIMPRESE



IC
InfoCamere

Altre forme giuridiche (classe di nature giuridiche)

Tipologia che raccoglie tutte le imprese che hanno una forma giuridica diversa da quelle che appartengono alle categorie “impresa individuale”, “società di persone” e “società di capitale”. Questo gruppo comprende più di 40 tipologie di soggetti giuridici, tra cui le più comuni sono le società cooperative, i consorzi e le società costituite in base a leggi di altri stati.

Cessazioni (variabile di flusso)

Si riferisce al numero di imprese che hanno cessato la propria attività durante un dato periodo (trimestre, semestre, anno). Il valore include tutte le posizioni che risultavano esistenti nel Registro alla fine del periodo precedente di rilevazione e che non sono più presenti al termine del periodo esaminato, indipendentemente dalla data effettiva di cessazione dal Registro stesso.

Cessazioni d'ufficio (variabile di flusso)

Nel Registro Imprese sono iscritte imprese e società che, pur non operando da un lungo periodo di tempo e quindi essendo di fatto cessate, non hanno presentato richiesta di cancellazione. Per affrontare questo problema, è stata introdotta una specifica normativa (D.p.r. 247 del 23/07/2004 e circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive) che ha istituito una procedura semplificata di cancellazione: i soggetti interessati ricevono una comunicazione di avvio del procedimento e devono rispondere entro 30 giorni per richiedere la cancellazione o per presentare eventuali motivi ostativi alla stessa. In mancanza di risposta, il procedimento prosegue presso il Presidente del Tribunale o il Giudice del Registro Imprese.

Le cause che attivano il procedimento di cancellazione d'ufficio differiscono per classe di natura giuridica: per le imprese individuali includono il decesso dell'imprenditore, l'irreperibilità, l'inattività gestionale per tre anni consecutivi e la perdita dei requisiti autorizzativi. Per le società di persone, le cause includono l'irreperibilità presso la sede legale, l'inattività gestionale per tre

anni consecutivi, l'assenza del codice fiscale, il mancato ripristino della pluralità dei soci entro sei mesi e la scadenza del termine di durata senza proroga.

L'articolo 2490 del Codice Civile consente al Registro Imprese di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione se il liquidatore non deposita i bilanci d'esercizio per oltre tre anni consecutivi. In tale procedimento, l'ufficio invita il liquidatore a effettuare i depositi dei bilanci, presentare le pratiche liquidatorie e di cancellazione, se non sono state effettuate durante la fase di liquidazione.

Le cancellazioni d'ufficio si aggiungono alle cancellazioni volontarie nel determinare il flusso complessivo delle cessazioni di un dato periodo. Poiché possono riguardare imprese la cui attività si è di fatto conclusa molti anni prima rispetto al periodo di rilevazione delle statistiche Movimprese, queste ultime - a partire dal I trimestre 2006 - vengono elaborate al netto dell'effetto prodotto dalle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo considerato.

Pertanto, tutte le statistiche Movimprese a partire da tale data vengono elaborate utilizzando il concetto di "cancellazioni non d'ufficio" come flusso di attività economiche in uscita dal Registro.

E' da notare che nel caso delle imprese artigiane, femminili, giovanili e straniere, l'uscita dal perimetro del rispettivo raggruppamento può dipendere sia da reali movimenti demografici delle imprese (effettiva mortalità, con conseguente cancellazione - volontaria o d'ufficio - dal Registro) sia da mere variazioni che, nel periodo di riferimento, dovessero intercorrere nella presenza dei requisiti di legge (impresa artigiana), nella composizione societaria e/o nell'età anagrafica e/o nella cittadinanza delle persone con cariche all'interno dell'impresa stessa, con ciò determinandosi la perdita delle condizioni necessarie per l'inclusione nel raggruppamento di appartenenza nel periodo precedente.

Codice importanza

Codice associato al codice attività economica nel caso in cui l'impresa dichiara di svolgere contemporaneamente diverse attività (oppure di operare in diversi settori di attività). Tale codice può assumere i valori "I" oppure "P" oppure "A" in base alla caratteristica della specifica attività svolta, rispettivamente "prevalente", "primaria" o "secondaria".

L'abbinamento tra codice importanza e codice attività economica consente di associare in modo univoco un'impresa allo svolgimento di una data attività economica secondo un algoritmo detto "di dominanza" basato sullo schema $I > P > A$, dove "I" indica l'attività prevalente d'impresa (generalmente attribuito a sedi non produttive con una o più unità locali operative), "P" Indica un'attività considerata principale per il Registro delle Imprese e "A" Indica un'attività considerata principale sia per il Registro delle Imprese che per l'Albo Artigiani.

Sulla base di questo schema, se l'impresa svolge una certa attività considerata principale per il Registro delle Imprese (P) e, contemporaneamente, svolge un'altra attività principale anche per l'Albo degli Artigiani (A), si assume che l'impresa svolga solo un'attività principale per il Registro delle Imprese. Se il codice importanza non assume i valori sopra indicati si attribuisce all'impresa il valore "non classificato".

Codice attività economica

Il codice attività economica identifica l'attività svolta da un'impresa, sulla base di una classificazione ufficiale condivisa a livello europeo, periodicamente aggiornata per intercettare le trasformazioni dei sistemi produttivi e restituire informazioni sempre accurate sulle tipologie di attività svolte nel territorio dei Paesi dell'Unione. A partire dal 1° gennaio 2025 in Italia è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025, adattamento nazionale della classificazione europea NACE Rev. 2.1, la cui struttura tiene conto delle peculiarità del sistema produttivo italiano. Il nuovo impianto, risultato di una revisione avviata dall'Istat nel 2018, aggiorna la struttura precedente (Ateco 2007) con una descrizione più puntuale dei settori emergenti legati all'innovazione, alla trasformazione digitale e ai cambiamenti strutturali dell'economia.

Utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025, come la versione precedente, Ateco 2025 organizza le attività economiche in sei livelli gerarchici, identificati da un massimo da sei cifre:

Sezioni (lettera): categoria più generale

Sottosezioni (due lettere): articolazione intermedia

Divisioni (due cifre)

Gruppi (tre cifre)

Classi (quattro cifre)

Categorie (cinque cifre)

Sottocategorie (sei cifre): massimo dettaglio

Nell'ambito di Movimprese, la voce "Non classificate" comprende le imprese che, al momento della rilevazione statistica, non risultano associate a un codice ATECO specifico. Questo può accadere, ad esempio, in assenza di un codice di importanza oppure in presenza di aggiornamenti anagrafici ancora in corso presso il Registro delle Imprese.

La classificazione ATECO 2025 è integrata nelle statistiche Movimprese a partire dalla rilevazione annuale relativa al 2025.

Data inizio attività

È la data in cui un'impresa dichiara ufficialmente, presso la Camera di Commercio di competenza, l'avvio della sua attività commerciale o produttiva. Se un'impresa non presenta tale dichiarazione, viene considerata inattiva. È importante notare che le Camere di Commercio adottano procedure diverse per evidenziare lo stato di inattività nel loro registro: alcune attribuiscono alle imprese la classificazione dell'attività economica solo dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività; altre, dopo un certo periodo di tempo dall'iscrizione, conducono accertamenti d'ufficio e/o classificano l'impresa in base agli elementi disponibili, come l'oggetto sociale, segnalando la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Data iscrizione

Si riferisce alla data in cui le informazioni richieste dalla legge per l'iscrizione al Registro delle Imprese vengono inserite nella memoria informatica del Registro stesso. Queste informazioni possono includere dettagli come la forma giuridica dell'impresa, i suoi rappresentanti legali, l'oggetto sociale, e altre informazioni rilevanti per la registrazione e il funzionamento dell'impresa.

Forma giuridica

Si riferisce alla tipologia giuridica adottata dall'impresa per regolare la sua struttura legale e organizzativa. Le forme giuridiche comuni includono:

Impresa Individuale Un'impresa unipersonale gestita da un singolo proprietario.

Società di Persone Un'impresa costituita da due o più persone che operano insieme, con responsabilità congiunta e illimitata.

Società di Capitale Un'impresa costituita da azionisti che contribuiscono con il proprio capitale e hanno responsabilità limitata.

Altre Forme Tipologie giuridiche diverse dalle precedenti, che possono includere forme particolari di società, come le società cooperative, i consorzi, o altre strutture legali.

La scelta della forma giuridica dipende dalle caratteristiche dell'attività imprenditoriale e dalle preferenze del proprietario o dei soci.

Impresa

È l'attività economica condotta da un soggetto (individuo o un gruppo), noto come imprenditore, che opera in modo professionale e organizzato al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nel Registro delle Imprese, un'impresa viene registrata esclusivamente presso la Camera di Commercio in cui ha la sua sede principale, indipendentemente dalla presenza di sedi secondarie o unità locali.

In passato, nel Registro Ditte, un'impresa con sedi secondarie o unità locali in più province sarebbe stata registrata in ciascuna di esse. Tuttavia, per Movimprese, ciò non comportava duplicazioni poiché l'impresa veniva considerata come un'unica entità e veniva registrata nel Registro Ditte della Camera di Commercio della sua sede principale.

Questa pratica garantiva l'integrità dei dati e consentiva un trattamento statistico accurato delle informazioni relative all'impresa, evitando duplicazioni e fornendo una visione chiara della sua attività economica.

Impresa artigiana

Ai fini del Registro delle Imprese, un'impresa artigiana è formalmente definita come un'impresa iscritta nell'Albo Provinciale appositamente previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Questa legge fornisce una definizione più ampia rispetto a quella del Codice Civile, che colloca l'impresa artigiana nell'ambito delle piccole imprese.

Le imprese iscritte negli Albi Provinciali, secondo quanto previsto dalla legge, sono considerate artigiane per definizione. Questo vale anche se possono adottare diverse forme giuridiche, oltre alla più comune impresa individuale, come ad esempio la società in nome collettivo. In base alla normativa che istituisce il Registro delle Imprese, queste imprese vengono "annotare" in una sezione speciale.

Questa pratica assicura una registrazione accurata delle imprese artigiane nel Registro delle Imprese, consentendo una categorizzazione chiara e una gestione appropriata delle informazioni relative a questo settore specifico dell'economia.

Impresa attiva (variabile di stock)

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto.

Impresa cessata (variabile di stock)

Si tratta di un'impresa precedentemente iscritta al Registro delle Imprese che ha formalmente comunicato la cessazione della propria attività. Una volta che l'impresa ha comunicato la sua cessazione, il Registro delle Imprese ne prende atto ai soli fini storici. L'informazione sulla precedente esistenza dell'impresa viene mantenuta nel Registro ma non è oggetto di rappresentazione nelle statistiche di Movimprese.

Impresa inattiva (variabile di stock)

Si tratta di un'impresa registrata presso il Registro delle Imprese che, nonostante sia formalmente iscritta, non svolge attività operativa. È importante notare che, in alcuni casi, ci sono imprese che risultano inattive nel Registro, ma che effettivamente continuano a operare. Questo può essere dovuto a varie ragioni, come l'intenzione di sospendere temporaneamente l'attività, la mancata comunicazione di eventuali cambiamenti di stato da parte dell'impresa, o altri fattori che possono influenzare la registrazione nel Registro delle Imprese.

Questa discrepanza può portare a una presenza considerevole di imprese che risultano inattive nei dati del Registro, ma che in realtà sono attive sul campo. È importante tenere presente questo aspetto quando si analizzano i dati relativi alle imprese ai fini statistici.

Impresa individuale

Si tratta di un'impresa di cui è titolare una persona fisica (imprenditore). L'imprenditore individuale è responsabile delle decisioni aziendali e del funzionamento dell'impresa, assumendosi anche eventuali rischi e debiti correlati all'attività imprenditoriale. Questa forma giuridica è caratterizzata dalla semplicità e dalla diretta relazione tra l'imprenditore e l'attività economica.

Nonostante la proprietà sia unica, l'impresa individuale può impiegare dipendenti e collaboratori per svolgere le attività quotidiane.

Impresa con procedura concorsuale (variabile di stock)

Impresa iscritta al Registro delle Imprese avente una procedura concorsuale non revocata, ovvero avente in atto uno dei seguenti procedimenti:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- concordato preventivo
- concordato fallimentare

Impresa in liquidazione (variabile di stock)

Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta ad una procedura di liquidazione non revocata, che può essere:

- liquidazione giudiziaria (quando lo scioglimento è stato deliberato dal Giudice)
- liquidazione volontaria (quando lo scioglimento è volontario)

Impresa non classificata

Impresa priva del codice importanza relativo all'attività economica da essa svolta.

Impresa registrata (variabile di stock)

Ai fini di Movimprese si definisce registrata una impresa presente in archivio e non cessata, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita).

Impresa sospesa (variabile di stock)

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso l'attività; sono incluse le disposizioni dell'autorità amministrativa (sanitaria, di Pubblica Sicurezza, di polizia locale) e giudiziaria. Sono escluse invece le sospensioni di attività di breve periodo e quelle concernenti attività stagionali.

Iscrizioni (variabile di flusso)

Il numero di iscrizioni nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le posizioni censite nel periodo considerato e non presenti in quello precedente, indipendentemente dalla data effettiva di iscrizione al Registro delle Imprese.

Procedure concorsuali (variabile di stock)

Gli imprenditori (imprese individuali e società) che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, e che siano in stato di insolvenza possono essere assoggettati a:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- amministrazione controllata
- amministrazione straordinaria
- concordato preventivo

È da tener presente che il Tribunale comunica d'ufficio alla CCIAA tutte le procedure concorsuali.

Registro Ditte (R.D.)

Il Registro Ditte era il Registro tenuto, fino alla data della piena entrata in vigore del Registro delle Imprese (27 gennaio 1997), dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA). A tale registro erano tenute ad iscriversi tutte le imprese italiane, quale che fosse la loro forma giuridica o la loro dimensione (ad esclusione delle società semplici e delle imprese agricole individuali, coltivatori diretti e piccoli imprenditori agricoli non coltivatori diretti).

In seguito al processo di informatizzazione (il Registro Ditte era in origine e rimaneva giuridicamente un registro cartaceo), dei Registri Ditte e alle modalità di tale informatizzazione (caratterizzata dall'adozione di standard comuni di registrazione, dalla costruzione di banche dati interconnesse e dalla gestione telematica delle stesse), i vari Registri Ditte provinciali si configuravano, di fatto, come un unico Registro Ditte in grado di rappresentare una vera e propria 'Anagrafe' economica nazionale.

Registro Imprese (R.I.)

Il Registro delle Imprese, previsto dal Codice Civile del 1942 è stato costituito - con la legge n. 580 del 29 dicembre 1993, che prevedeva il riordino delle Camere di Commercio - come un registro informatico, gestito dalle Camere di Commercio, retto da un Conservatore (un dirigente della Camera di Commercio) e posto sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Tutti i soggetti che svolgono un'attività economica sono tenuti all'iscrizione nel Registro o ad essere annotati nella sezione speciale di esso.

Il R.I. si articola in una sezione ordinaria, in una sezione speciale e nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

Data la natura informatica del R.I. (dettata dalle tecnologie ormai ampiamente diffuse e suggerita dall'esperienza maturata nella gestione del Registro Ditte), l'iscrizione genera le previste conseguenze legali (es.: esistenza giuridica dell'impresa iscritta; opponibilità ai terzi delle informazioni depositate presso il R.I.), nel momento stesso in cui le prescritte informazioni vengono inserite nella memoria dei sistemi informativi in cui si articola il R.I.

Da tale momento, per le caratteristiche proprie di tali sistemi, le informazioni diventano anche fruibili per via telematica da chiunque abbia interesse a conoscerle.

L'obbligatorietà dell'iscrizione (come delle successive denunce di variazione o il successivo deposito di atti e documenti) e la fruibilità per via telematica dei dati contenuti nel R.I. sono stabilite dalla legge nell'interesse generale, che è quello di favorire la trasparenza dei mercati e la fiducia nei rapporti economici.

Sede dell'impresa

Luogo dove l'impresa ha la sede legale. Nel contesto del Registro Imprese si possono avere:

- sede in provincia (la sede legale è ubicata nella provincia di competenza della CCIAA consultata)
- sede fuori provincia (nel R.I. della CCIAA consultata è iscritta una unità locale di impresa la cui sede legale è ubicata in una provincia diversa).

Società di persona (classe di nature giuridiche)

Sono considerate società di persone:

- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società di fatto
- società semplice
- comunione ereditaria
- società irregolare
- società tra professionisti

Stato di attività dell'Impresa

Un'impresa può assumere i seguenti stati di attività:

- inattiva
- attiva
- sospesa
- liquidata
- fallita
- cessata

Stato di attività dell'unità locale

Un'unità locale può assumere i seguenti stati di attività:

- attiva
- cessata

Si definisce un'unità locale attiva se non è cessata e se anche l'impresa a cui essa si riferisce risulta attiva. L'unità locale di un'impresa che sia iscritta al Registro delle Imprese e che abbia cessato l'intera attività viene definita unità locale cessata.

Unità locale

Le imprese possono essere istituite ed operare in unico luogo, ovvero in luoghi diversi mediante varie unità locali. Le varie unità locali, create nella stessa o in diverse province, assumono rilevanza giuridica diversa a seconda delle funzioni che vengono loro attribuite dall'imprenditore. In pratica gli operatori economici adottano liberamente varie definizioni: filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino, negozio, ecc...

Secondo la definizione ISTAT (ai fini del Censimento), unità locale è l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. L'ISTAT distingue poi fra unità locale operativa ed amministrativa.

Secondo il Codice Civile un'unità locale può essere considerata "sede secondaria" della ditta, soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e prevista dall'atto costitutivo o da una sua modificazione.

Nel Registro delle Imprese l'unità locale potrà essere ubicata nella provincia della CCIAA (unità locale in provincia) oppure in altra provincia (unità locale fuori provincia).

Variazioni (variabile di flusso)

Nel corso di un trimestre/semestre/anno si possono verificare per una ditta alcune modifiche di natura amministrativa che non danno luogo a cessazione e/o re-iscrizione della medesima, ma che possono variare la consistenza delle imprese con sede nella provincia considerata sia a livello di rami di attività economica sia di forma giuridica. Le variazioni considerate da Movimprese possono riguardare le descritte di seguito.

- a) Stato di attività: un'impresa erroneamente dichiarata cessata può ritornare attiva (in tal senso si parla di variazione dello stato di attività). Solo in questo caso specifico si conteggia la variazione avvenuta nel trimestre, nel semestre o nell'anno.
- b) Forma giuridica: un'impresa può passare da una forma giuridica ad un'altra continuando la propria attività sotto una nuova veste (si parla di "trasformazione"). Tale evento non comporta l'estinzione della società esistente e la creazione di un nuovo soggetto, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo. È però inammissibile la trasformazione di una ditta individuale in una società e viceversa. Per cui se il titolare di un'impresa individuale vuole associare nella sua attività una o più persone, l'impresa individuale deve cessare in quanto è stata conferita in una società, la quale dovrà denunciare la propria costituzione.
- c) Attività economica esercitata: nel caso in cui un'impresa modifichi l'attività esercitata, essa dovrà provvedere a dichiarare la nuova attività con il relativo codice di importanza.
- d) Cancellazione dal R.I.: nei rari casi di errata iscrizione (ad es. una S.p.A. che risultasse erroneamente iscritta solo o anche nella sezione speciale come piccolo imprenditore) l'ufficio che ha la gestione del R.I. provvede ad effettuare la cancellazione delle posizioni in questione.
- e) Trasferimento della sede legale dell'impresa presso la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale siano già istituite sedi secondarie od unità locali. È il caso di imprese con sede fuori provincia che trasferiscono la propria sede nella provincia considerata oppure, viceversa, è il caso delle imprese con sede in provincia che trasferiscono la propria sede fuori della provincia considerata.

Variazione Assoluta

Nell'analisi per settore di attività economica, rappresenta la differenza tra le imprese registrate in un periodo e quelle del periodo precedente. Può essere sia positiva che negativa; mostra l'evoluzione in termini quantitativi della variabile esaminata rispetto al periodo di riferimento iniziale. I dati necessari per procedere con il calcolo della variazione assoluta delle imprese registrate in un trimestre/semestre/anno sono i seguenti:

- valore iniziale (nelle formula di calcolo indicato come X_i)
- valore finale (nelle formula di calcolo indicato come X_f)
- valore cessazioni d'ufficio nel periodo (nella formula di calcolo indicato come C_u)

$$\text{Variazione assoluta} = (X_f - X_i + C_u)$$

Variazione percentuale %

Nell'analisi per settore di attività economica è il valore percentuale che esprime la differenza tra il valore finale e il valore iniziale delle imprese registrate in termini percentuali, considerando come valore di riferimento quello iniziale.

I dati necessari per procedere con il calcolo della variazione percentuale delle imprese registrate in un trimestre/anno sono i seguenti:

- valore iniziale (nelle formula di calcolo indicato come X_i)
- valore finale (nelle formula di calcolo indicato come X_f)
- valore cessazioni d'ufficio nel periodo (nella formula di calcolo indicato come C_u)

$$\text{Variazione \%} = [(X_f - X_i + C_u) / X_i] \times 100$$